

Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Bando 2019.

CAPO I FINALITÀ E RISORSE	2
Art. 1 finalità	2
Art. 2 definizioni	2
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente.....	2
CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	2
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	2
CAPO III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	3
Art. 5 interventi finanziabili	3
Art. 6 spese ammissibili e limiti	3
Art. 7 spese e interventi non ammissibili	4
Art. 8 intensità e ammontare degli incentivi.....	4
Art. 9 cumulo di incentivi.....	5
CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	5
Art. 10 domanda di incentivo e relativa documentazione	5
Art. 11 presentazione della domanda	5
Art. 12 cause di inammissibilità della domanda.....	6
Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento.....	6
CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO.....	6
Art. 14 istruttoria delle domande	6
Art. 15 commissione di valutazione.....	7
Art. 16 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità.....	7
Art. 17 graduatoria degli interventi ammissibili.....	7
Art. 18 concessione degli incentivi	7
Art. 19 erogazione degli incentivi	8
CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO	8
Art. 20 rendicontazione della spesa e relativa documentazione	8
Art. 21 presentazione della rendicontazione	8
Art. 22 istruttoria della rendicontazione ed erogazione dell'incentivo.....	8
Art. 23 rideterminazione dell'incentivo.....	9
CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	9
Art. 24 obblighi del beneficiario	9
Art. 25 vincolo di destinazione	9
CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE	10

Art. 26 ispezioni e controlli.....	10
Art. 27 revoca del decreto di concessione dell'incentivo.....	10
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 28 rinvio	10

ALLEGATO A – criteri di valutazione

ALLEGATO B – fac simile domanda di incentivo e relativi allegati

ALLEGATO C – fac simile procura

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
 - a) "attrezzatura": l'allestimento, l'apparecchio, il mezzo o il dispositivo che si utilizza nell'ambito dell'attività sportiva per migliorare e ottimizzare lo svolgimento di un esercizio sportivo, avente una presumibile durata superiore ad un anno;
 - b) "automezzo": il mezzo di trasporto azionato da motore proprio, circolante su strada, destinato esclusivamente al trasporto di atleti, loro accompagnatori e di materiale sportivo;
 - c) "vincolo di destinazione": l'obbligo per il beneficiario di mantenere la destinazione dell'automezzo per la finalità per la quale è stato concesso l'incentivo;
 - d) "assegnatario": il soggetto la cui richiesta di incentivo è stata inserita utilmente in graduatoria e quindi ammesso a incentivo;
 - e) "firma digitale valida": la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione:
 - a) una dotazione finanziaria di euro 1.100.000,00 per l'anno 2019 per l'acquisto di attrezzature sportive fisse ed automezzi;
 - b) una dotazione finanziaria di euro 200.000,00 per l'anno 2020 per l'acquisto di attrezzature sportive mobili.
2. L'importo di cui al comma 1, lettera a) viene ripartito come di seguito specificato:
 - a) euro 275.000,00 per acquisto di attrezzature sportive fisse;
 - b) euro 825.000,00 per acquisto di automezzi;
3. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
4. La struttura regionale competente alla concessione degli incentivi di cui al presente bando è il Servizio competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio.

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature fisse i seguenti soggetti:

- a) le associazioni e società sportive senza fini di lucro, proprietarie dell'impianto sportivo all'interno del quale verranno installate le attrezzature oggetto di incentivo;
 - b) le associazioni e società sportive senza fini di lucro, che dispongano di idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature oggetto di incentivo sugli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere a)** devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere associazioni o società sportive senza fini di lucro;
 - b) avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - c) essere proprietari dell'impianto sportivo sito in Friuli Venezia Giulia oggetto di intervento alla data di presentazione della domanda.
 3. I richiedenti di cui al **comma 1 lettera b)** devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere associazioni o società sportive senza fini di lucro;
 - b) avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - c) possedere idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature sugli impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia, di proprietà degli enti pubblici.
 4. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature mobili e di automezzi le associazioni e società sportive senza fini di lucro, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
 5. I requisiti di cui ai **commi 2, 3 e 4** devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

CAPO III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti interventi strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive svolte dai richiedenti di cui **all'articolo 4**:
 - a) acquisto di attrezzature sportive fisse da installare presso l'impianto sportivo;
 - b) acquisto di automezzi;
 - c) acquisto di attrezzature sportive mobili.
2. Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, gli interventi ammissibili a incentivo:
 - a) "attrezzature sportive fisse": porte per campi di calcio ed hockey, tabelloni e canestri fissi per il basket e relative protezioni, pareti per arrampicata, pareti specchiate, tabelloni segnapunti, balaustre, pannelli di protezione dei campi da gioco, gabbie per lanci, impianti per il salto con l'asta e zona di caduta, spalliere e quadri svedesi, barriere per equitazione, postazioni arbitri, apparecchiature per alaggio barche;
 - b) "automezzi": come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - c) "attrezzature sportive mobili": strumenti di misurazione, cronometri, orologi di gara, pistole starter, scacchiere complete, tavoli e stecche da biliardo, attrezzature per allenamenti (coni, corde, delimitatori conici, elastici, sagome, barriere), biciclette, pattini completi o piastre e ruote per pattini (esclusi i singoli stivaletti), ski-roll, sci e relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste, giavellotti, martelli e dischi da lancio, canestri, tabelloni e porte mobili, materassi ad uso sportivo, tatami, reti (per porte, per pallavolo e tennis, di protezione), selle, bandierine calcio d'angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio, parallele, sbarre ed anelli, palle mediche, panche, racchette, archi, pistole, armi per scherma ed arti marziali, imbraghi, remi, alberi, boma, vele, motori, monopinne da competizione, bombole, erogatori, impianti audio, palchi mobili per premiazioni, punching ball e sacchi da pugilato, scudi, colpitori, racchette, attrezzature per la manutenzione del campo sportivo (carrelli segnacampo, trattorini rasaerba), archi gonfiabili per manifestazioni, attrezzature per il potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, elettrostimolatori muscolari, frequenzimetri, steps, manubri, pesi, bilancieri), panchine mobili per giocatori e tecnici, armadi e gabbie porta palloni o porta attrezzi, imbarcazioni comprensive di accessori e motore, carrelli porta imbarcazioni.
3. L'ammissibilità delle attrezzature sportive richieste è ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Art. 6 spese ammissibili e limiti

1. Sono ammissibili a incentivo le spese relative all'acquisto di attrezzature sportive fisse, mobili ed automezzi di cui **all'articolo 5**, che rispettano i seguenti principi:
 - a) sono imputabili e pertinenti esclusivamente all'intervento finanziato;
 - b) sono sostenute dal beneficiario dell'incentivo;

- c) sono sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di incentivo ed entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione.
- 2. Sono ammissibili le spese di trasporto, montaggio e collaudo relative all'acquisto delle attrezzature stesse, nonché l'IVA qualora rappresenti un costo.
- 3. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate ed escluso l'importo dell'incentivo richiesto.
- 4. La spesa complessivamente ammissibile non può essere:
 - a) per attrezzature sportive fisse: inferiore all'importo di euro 7.142,86 e superiore all'importo di euro 35.714,29;
 - b) per gli automezzi: inferiore all'importo di euro 7.142,86 e superiore all'importo di euro 20.000,00;
 - c) per attrezzature sportive mobili: inferiore all'importo di euro 1.000,00 e superiore all'importo di euro 2.500,00.

Art. 7 spese e interventi non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili a incentivo le seguenti spese:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA) quando sia recuperabile dal soggetto richiedente;
 - b) canoni di leasing;
 - c) locazione e noleggio delle attrezzature sportive fisse e mobili e degli automezzi;
 - d) spese non riconducibili agli interventi di cui all'articolo 5 del presente Bando.
- 2. Non sono finanziabili i seguenti interventi:
 - a) acquisto di attrezzature sportive fisse, mobili o automezzi usati;
 - b) acquisto di attrezzature e materiale sportivi che sono soggetti a rapido logorio ovvero aventi una presumibile durata inferiore ad un anno (ad esempio: palloni da gara ed allenamento, moschettoni, ami, lenze, bersagli, frecce e freccette, numeri pettorali, carte da gioco);
 - c) acquisto di equipaggiamenti, intesi come:
 - 1) indumenti sportivi, che normalmente si prestano ad essere utilizzati da una sola persona, per la pratica dell'attività sportiva, sia a livello di allenamento che di competizione (ad esempio: magliette, calzoncini, calze, tute, calzature, scarponi da sci, guanti, berretti, costumi da gara ed allenamento);
 - 2) materiali utilizzati per confezionare gli indumenti suddetti (ad esempio: stoffe o altri materiali occorrenti per la realizzazione di costumi da gara);
 - 3) borse, sacche, zaini ed altri contenitori di uso individuale;
 - 4) oggetti che, pur configurandosi come attrezzo tecnico, assolvono anche una funzione sostitutiva di capi di vestiario (ad esempio: stivaletti di pattini, guantoni da boxe, sacchi a pelo);
 - 5) oggetti aventi funzione di protezione individuale di parti del corpo durante la pratica sportiva (ad esempio: paradenti, paracolpi, ginocchiere, gambali, maschere di protezione, occhialini da nuoto, caschi);
 - 6) acquisto di: defibrillatori, gazebo, golf kart, strutture pressostatiche, arredi per infermeria e spogliatoio, personal computer ed accessori, impianti di illuminazione ed irrigazione del campo, superfici degli spazi per l'attività sportiva.

Art. 8 intensità e ammontare degli incentivi

- 1. Il limite massimo di incentivo concedibile per ciascun beneficiario con il presente Bando, non può superare:
 - a) il 70 per cento della spesa ammissibile, per l'acquisto di attrezzature sportive fisse ed automezzi;
 - b) il 100 per cento della spesa ammissibile, per l'acquisto di attrezzature sportive mobili.
- 2. Gli importi concedibili sono compresi:
 - a) tra euro 5.000,00 ed euro 25.000,00 per l'acquisto di attrezzature sportive fisse;
 - b) tra euro 5.000,00 ed euro 14.000,00 per l'acquisto di automezzi;
 - c) tra euro 1.000,00 ed euro 2.500,00 per l'acquisto di attrezzature sportive mobili.
- 3. Gli interventi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
- 4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità dell'incentivo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, l'incentivo non viene concesso.

5. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo richiedente, non finanziato.

Art. 9 cumulo di incentivi

1. Il medesimo intervento può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Bando.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e dell'incentivo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario l'incentivo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 10 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La domanda di incentivo è compilata esclusivamente sul sistema informatico di cui **all'articolo 11, comma 1**, sul base del fac-simile **allegato B** al presente Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4**, possono presentare, ai sensi del presente Bando, una sola domanda di incentivo, che può comprendere in alternativa o l'acquisto di attrezzature sportive fisse, o l'acquisto di attrezzature sportive mobili, o l'acquisto di automezzi.
3. Qualora il medesimo soggetto presenti, nel medesimo arco temporale, di cui **all'articolo 11 comma 2 lettera a) o b)**, più domande di incentivo sarà considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) l'elenco riepilogativo delle spese relative all'intervento oggetto dell'incentivo;
 - b) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario;
 - c) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di conoscenza del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 24**, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.
5. Deve altresì essere allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, redatta secondo il modello **allegato C** al presente Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 4**, comporta la non ammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 11 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di sport, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura ed è compilata e inoltrata esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato alla presentazione delle domande on-line, accessibile dal sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, a pena di inammissibilità.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità:
 - a) per le attrezzature fisse e per gli automezzi, dalle **ore 9:00:00 dell'11 settembre 2019** alle **ore 16:00:00 del 9 ottobre 2019**;
 - b) per le attrezzature mobili, dalle **ore 9:00:00 del 16 dicembre 2019** alle **ore 16:00:00 del 17 gennaio 2020**.
3. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al **comma 2**, fanno fede esclusivamente la data, l'ora, il minuto e il secondo della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al **comma 2**.
5. La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'art. 2, comma 1, lettera e)**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 12 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **dall'articolo 4**;
 - b) relative a interventi **non finanziabili** ai sensi degli **articoli 5, comma 1 e 7, comma 2**;
 - c) prive di firma e, in caso di firma autografa, prive della fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di procura del soggetto proponente; in caso di firma digitale, se la firma è basata su un certificato scaduto;
 - d) presentate dal medesimo soggetto e riferite a due o più interventi, **ai sensi dell'articolo 10, comma 2**;
 - e) prive dei documenti indicati **all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b)**;
 - f) prive della fotocopia del documento di identità in corso di validità, nel caso di sottoscrizione autografa delle dichiarazioni sostitutive di cui **all'articolo 10, comma 4, lettera b)**;
 - g) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 11, comma 1**;
 - h) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 11, comma 2**;
 - i) che recano una spesa complessivamente ammissibile inferiore agli importi previsti **dall'articolo 6, comma 4**;
 - j) per le quali, a seguito dell'attività istruttoria, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore agli importi indicati **all'articolo 6, comma 4**;
 - k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 14, comma 2**, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.
 - l) relative ad interventi avviati prima della data di presentazione della domanda.

Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

CAPO V Istruttoria, valutazione delle domande e concessione dell'incentivo

Art. 14 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e oggettivi degli interventi presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio né da comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui **all'articolo 16, comma 1**, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
4. Sono inammissibili le domanda per le quali, a seguito dell'attività istruttoria, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore agli importi indicati **all'articolo 6, comma 4**.
5. Le domande di incentivo per l'acquisto di attrezzature sportive fisse risultate ammissibili sono valutate dalla Commissione costituita ai sensi dell'**articolo 15**, che attribuisce a ciascuna di esse i punteggi corrispondenti all'applicazione dei criteri di cui **all'articolo 16**. E' data facoltà alla Commissione, qualora ne riscontri i presupposti, di richiedere al Servizio un supplemento istruttorio in merito all'ammissibilità di singole voci di spesa.

Art. 15 commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di incentivo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui **all'articolo 16**, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Regione, è costituita una Commissione valutativa composta dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato, nonché da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Le funzioni di presidenza sono svolte dalla figura dirigenziale sovraordinata. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di incentivo.
2. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
3. I membri delegati dal CONI operano nella Commissione anche facendo riferimento alle informazioni e ai dati rilevati in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6 quater della legge regionale 8/2003.

Art. 16 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. Per la valutazione degli interventi e per la formulazione delle graduatorie sono individuati i criteri di valutazione di cui **all'Allegato A, Tabella 1** per le attrezzature sportive fisse, **Tabella 2** per gli automezzi e **Tabella 3** per le attrezzature sportive mobili, al presente Bando.
2. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di incentivo.

Art. 17 graduatoria degli interventi ammissibili

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 7/2000, sono approvati:
 - a) entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di incentivo:
 - 1) la graduatoria relativa alle attrezzature sportive fisse;
 - 2) la graduatoria relativa agli automezzi;
 - 3) gli elenchi delle domande non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
 - b) entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di incentivo:
 - 1) la graduatoria relativa alle attrezzature sportive mobili;
 - 2) l'elenco delle domande non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
2. Nelle graduatorie di cui al **comma 1, lettere a), numeri 1) e 2) e b) numero 1)**, sono elencati, secondo l'ordine decrescente di punteggio, gli assegnatari dell'incentivo, con l'indicazione dell'intervento ammissibile, della spesa ammissibile e dell'importo assegnato.
3. La pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a incentivo. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.
4. Le graduatorie di cui al **comma 1, lettere a), numeri 1) e 2) e b) numero 1)** hanno validità sino al 31 dicembre 2020. Anche durante il periodo di validità delle graduatorie gli effetti dell'inserimento nelle medesime cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previste dal presente Bando.

Art. 18 concessione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato:

- a) per le attrezzature sportive fisse e gli automezzi, entro 60 giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie di cui all'**articolo 17**;
 - b) per le attrezzature sportive mobili, entro 30 giorni dal decreto di approvazione della graduatoria di cui all'**articolo 17**.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità delle graduatorie fissato dall'**articolo 17, comma 4**, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.

Art. 19 erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono erogati, per le attrezzature sportive fisse e gli automezzi:
 - a) in via anticipata, nella misura del settanta per cento dell'incentivo, previa richiesta del beneficiario;
 - b) a saldo a seguito dell'approvazione del rendiconto, fatti salvi i casi di rideterminazione previsti dall'**articolo 23**.
2. Gli incentivi sono erogati, per le attrezzature sportive mobili, a seguito dell'approvazione del relativo rendiconto, nella misura del cento per cento dell'importo concesso.

CAPO VI Rendicontazione della spesa ed erogazione dell'incentivo

Art. 20 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
 - b) dichiarazione attestante l'entità delle altre sovvenzioni pubbliche o private eventualmente ottenute per il medesimo intervento;
3. I beneficiari di cui **all'articolo 4, comma 1**, presentano altresì una dichiarazione attestante l'avvenuta installazione presso l'impianto sportivo, delle attrezzature sportive fisse oggetto di incentivo.
4. Deve altresì essere allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, redatta secondo il modello, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.

Art. 21 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di sport ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del richiedente, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine di 12 mesi dalla data del decreto di concessione dell'incentivo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione. Può essere concessa la proroga del termine di rendicontazione per una sola volta e per un massimo di 90 giorni, a condizione che la richiesta si motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso.
2. Il beneficiario rendiconta le spese per un importo almeno pari alla spesa complessivamente ammissibile e per le sole voci di spesa ammissibili, come indicate nel decreto di concessione di cui **all'articolo 18**.

Art. 22 istruttoria della rendicontazione ed erogazione dell'incentivo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione dell'incentivo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione dell'incentivo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile ed erogando l'incentivo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammissibile.
4. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione dell'incentivo è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 60 giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui **all'articolo 20**.

Art. 23 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammissibile. In tale caso l'incentivo viene corrispondentemente rideterminato, salvo quanto previsto dal **comma 2**;
 - b) si accerti che la somma della quota di cofinanziamento, attestata ai sensi **dell'articolo 9, comma 2** e dell'incentivo di cui al presente Bando risulti superiore alla spesa sostenuta per l'intervento. In tale caso l'importo dell'incentivo viene rideterminato nella misura pari alla differenza tra la spesa complessivamente sostenuta per l'intervento e la quota di cofinanziamento ricevuto.
2. La rideterminazione di cui al **comma 1** è effettuata esclusivamente se l'importo rendicontato è superiore o almeno pari al cinquanta per cento dell'incentivo concesso e, comunque, nel rispetto dei limiti di cui **all'articolo 8, comma 2**. In caso contrario, si procede alla revoca.
3. Per le attrezzature sportive fisse e gli automezzi, la rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti l'incentivo rideterminato, qualora lo stesso sia inferiore all'acconto erogato ai sensi dell'articolo **19, comma 1 lettera a)**, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, ove dovuti.

Capo VII – Obblighi del beneficiario

Art. 24 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere la dichiarazione attestante le altre sovvenzioni eventualmente ottenute, ai sensi **dell'articolo 9, comma 2**;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 11, comma 6**;
 - c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - d) avviare l'intervento in data successiva alla data di presentazione della domanda ed entro i termini di presentazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 6, comma 1, lettera c)**;
 - e) realizzare l'intervento conformemente a quello ammesso a incentivo, a pena di revoca ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), numero 2;
 - f) a rispettare i termini previsti dal presente Bando;
 - g) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 21, comma 1**;
 - h) mantenere il vincolo di destinazione, ai sensi **dell'articolo 25, comma 1**;
 - i) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 26**;
 - j) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
 - k) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017.

Art. 25 vincolo di destinazione

1. I beneficiari di cui **all'articolo 4, comma 4**, devono mantenere per la durata di 5 anni dalla data di acquisto dell'automezzo oggetto di incentivo, la destinazione dell'automezzo medesimo alla finalità per cui l'incentivo è stato concesso.

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione è attestato con dichiarazione sostitutiva redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e da trasmettere alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di sport esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la dichiarazione.
3. Il mancato invio della dichiarazione di **cui al comma 2** comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.
4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Capo VIII – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 26 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 27 revoca del decreto di concessione dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - 1) avvio dell'intervento prima della presentazione della domanda;
 - 2) intervento realizzato diverso da quello ammesso a incentivo;
 - 3) spesa rendicontata inferiore al 50% della spesa ammessa a incentivo;
 - 4) intervento realizzato da soggetto diverso dal beneficiario;
 - c) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal presente Bando;
 - d) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento del vincolo di destinazione, ai sensi **dell'articolo 25, comma 4.**
2. La revoca del decreto di concessione dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 28 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

Tabella 1- ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
A) CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI – 11/14			
1. Iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche istituito dal CONI	2	a) Associazione / società sportiva dilettantistica iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI;	2
		b) Associazione / società sportiva dilettantistica NON iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI;	0
2. Dati societari: n. atleti – desunti dall’ultimo tesseramento effettuato	3	a) fino a 100	1
		b) da 101 a 200	2
		c) oltre 200	3
3. Dati societari: percentuale atleti di età pari o inferiore a 25 anni - desunta dall’ultimo tesseramento effettuato	3	a) da 0% a 9,99%	0
		b) da 10% a 50%	1
		c) da 51% a 80%	2
		d) oltre 80%	3
4. Dati societari: rapporto atleti/istruttori	3	a) >30 (più di 30 atleti per ogni istruttore)	1
		b) <=30 > 10 (da 11 a 30 atleti per ogni istruttore)	2
		c) <=10 (massimo 10 atleti per ogni istruttore)	3
B) CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI - 3/14			
1. Grado di necessità e di urgenza dell’acquisto oggetto dell’incentivo	3	Grado di necessità e urgenza valutato dalla Commissione ex articolo 15 del Bando e desumibile anche dal monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali	da 0 a 3
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	14		

Tabella 2 – AUTOMEZZI

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
A) CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI			
1. Iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche istituito dal CONI	2	a) Associazione / società sportiva dilettantistica iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI;	2
		b) Associazione / società sportiva dilettantistica NON iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI;	0
2. Dati societari: n. atleti – desunti dall’ultimo tesseramento effettuato	3	a) fino a 100	1
		b) da 101 a 200	2
		c) oltre 200	3
3. Dati societari: percentuale atleti di età pari o inferiore a 25 anni - desunta dall’ultimo tesseramento effettuato	3	a) da 0% a 9,99%	0
		b) da 10% a 50%	1
		c) da 51% a 80%	2
		d) oltre 80%	3
4. Dati societari: rapporto atleti/istruttori	3	a) >30 (più di 30 atleti per ogni istruttore)	1
		b) <=30 > 10 (da 11 a 30 atleti per ogni istruttore)	2
		c) <=10 (massimo 10 atleti per ogni istruttore)	3
5. N. di automezzi già di proprietà del richiedente	3	a) 0	3
		b) 1	2
		c) 2	1
		d) più di 2	0
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	14		

Tabella 3 - ATTREZZATURE SPORTIVE MOBILI

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
A) CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI			
1. Iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche istituito dal CONI	2	a) Associazione / società sportiva dilettantistica iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI;	2
		b) Associazione / società sportiva dilettantistica NON iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI;	0
2. Dati societari: n. atleti – desunti dall’ultimo tesseramento effettuato	3	a) fino a 100	1
		b) da 101 a 200	2
		c) oltre 200	3
3. dati societari: percentuale atleti di età pari o inferiore a 25 anni - desunta dall’ultimo tesseramento effettuato	3	a) da 0% a 9,99%	0
		b) da 10% a 50%	1
		c) da 51% a 80%	2
		d) oltre 80%	3
4. Dati societari: rapporto atleti/istruttori	3	a) >30 (più di 30 atleti per ogni istruttore)	1
		b) <=30 > 10 (da 11 a 30 atleti per ogni istruttore)	2
		c) <=10 (massimo 10 atleti per ogni istruttore)	3
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	11		

Allegato B

Fac- simile domanda di incentivo per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo Unico in materia di sport). Bando 2019.

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale cultura e sport

Servizio attività sportive e ricreative

Via Milano, 19 - 34132 TRIESTE

Quadro A – Legale rappresentante del richiedente

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Sesso

Data di nascita.....

Comune di nascita.....

Provincia di nascita

CAP Comune residenza

Comune di residenza.....

Provincia residenza

Indirizzo residenza

Civico residenza

Telefono.....

Cellulare.....

E-mail

PEC

Quadro B - Richiedente

NOTA: indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto dell'associazione / società sportiva

Denominazione.....

Natura Giuridica

Codice Fiscale

Partita IVA.....

Data di costituzione

Indirizzo sede legale.....

N. civico.....

CAP

Comune.....

Provincia.....

Telefono.....

E-mail

PEC

Sito web/profilo facebook/altra modalità on line di pubblicazione dei contributi ricevuti ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1, commi da 125 a 127

sede operativa in Friuli Venezia Giulia (se diversa dalla sede legale):

Indirizzo.....

N. civico.....

CAP

Comune.....

Provincia.....

Telefono.....

Fax

E-mail

Quadro C - Dati principali dell'intervento

Scelta dell'intervento:

- attrezzature sportive fisse
- automezzo
- attrezzature sportive mobili

Descrizione sintetica dell'intervento:

Referente gestione amministrativa:

Cognome e nome.....

Telefono.....

Email

Referente gestione organizzativa:

Cognome e nome.....

Telefono.....

Email

Quadro D - Modalità di pagamento dell'incentivo

NOTA: Attenzione: il c/c bancario o postale deve essere intestato al richiedente!

Istituto:

Agenzia:

Codice IBAN:

Quadro E - Dati e indicatori dell'intervento

Nota: Gli indicatori da n. 1 al n. 4 sono uguali per tutte le tipologie di acquisto. Barrare solo una casella per ciascun indicatore. Attenzione! In caso di mancata indicazione non viene assegnato il relativo punteggio.

1. Iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI:

- ◇ Associazione / Società iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI;
- ◇ Associazione / Società NON iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI.

2. dati societari: n. atleti – desunti dall'ultimo tesseramento effettuato:

nelle note indicare il numero totale degli atleti tesserati:

- ◇ 1 - fino a 100
- ◇ 2 - da 101 a 200
- ◇ 3 - oltre 200

3. dati societari: percentuale atleti di età pari o inferiore a 25 anni – desunti dall'ultimo tesseramento effettuato:

nelle note indicare numero atleti tesserati di età pari o inferiore a 25 anni:

- ◇ 0 – da 0% a 9,99%
- ◇ 1 – da 10% a 50%
- ◇ 2 – da 51% a 80%

- ◇ 3 – oltre 80%

4. dati societari: rapporto atleti/istruttori:

nelle note indicare il numero totale degli istruttori:

- ◇ 1 – >30 (più di 30 atleti per ogni istruttore)
- ◇ 2 – <=30 > 10 (da 11 a 30 atleti per ogni istruttore)
- ◇ 3 – <=10 (massimo 10 atleti per ogni istruttore)

Criterio n. 5 solo per chi ha selezionato l'acquisto di automezzo

5. n. di automezzi già di proprietà del richiedente:

- ◇ 0
- ◇ 1
- ◇ 2
- ◇ più di 2

Quadro F - Parte finanziaria

Voci di entrata

1 - Sovvenzioni pubbliche (esclusa quella richiesta con la presente domanda).....

2 - Sovvenzioni private.....

TOTALE ENTRATE.....

Voci di uscita

NOTA: attenersi all'elenco riepilogativo delle spese relativo all'intervento oggetto di incentivo (allegato 1)

1- acquisto di attrezzature sportive fisse

2 - acquisto di automezzo

3- acquisto delle attrezzature sportive mobili

TOTALE USCITE.....

TOTALE ENTRATE – TOTALE USCITE.....

Il richiedente, come sopra rappresentato, CHIEDE

- euro _____¹ a titolo di incentivo ex art. 5, della legge regionale 8/2003;

luogo e data

Timbro e firma leggibile

¹ Indicare l'importo totale entrate – totale uscite

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA DA CARICARE SU FECC

1. allegato 1 - dati dell'intervento, elenco riepilogativo delle spese relative all'intervento oggetto dell'incentivo, curriculum del richiedente, dichiarazioni e impegni (Obbligatorio);
2. allegato 2- copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto richiedente, ove necessario;
3. allegato 3 – procura, ove necessario.

Relazione sintetica sull'attività sportiva svolta dall'Associazione nell'ultimo biennio

SEZIONE 4.1 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

In riferimento all'istanza di incentivo oggetto della domanda, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Il sottoscritto _____ Codice Fiscale _____

DICHIARA:

- di essere legale rappresentante del soggetto richiedente;
 di essere altra persona munita di delega con potere di compilazione, caricamento e presentazione della domanda di incentivo unitamente ai pertinenti allegati.
- che l'ente di cui è legale rappresentante non persegue finalità di lucro, come espressamente previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo;
 che lo statuto o l'atto costitutivo prevedono espressamente, tra le finalità, lo svolgimento di attività sportiva.
- di avere la sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
- in caso di domanda di incentivo per l'acquisto di attrezzature sportive fisse, che l'impianto su cui verranno fissate è:
 di proprietà del richiedente;
 di proprietà di ente pubblico e che il richiedente possiede idoneo titolo giuridico che autorizza l'installazione.

SEZIONE 4.2 ALTRE DICHIARAZIONI

Il richiedente, come sopra rappresentato, dichiara:

- di volere l'erogazione in via anticipata dell'incentivo (SOLO per attrezzature sportive fisse e automezzi)
 Sì; NO
- che l'IVA NON costituisce un costo;
 che l'IVA costituisce un costo.
- di NON essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4%;
- di essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4%.
- di essere esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod.
 di NON essere esente dall'imposta di bollo e, pertanto ha assolto all'annullo della marca da bollo avente numero _____ emessa il _____ di importo pari a euro _____ e che la marca da bollo così come identificata verrà utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda di incentivo.

- ✓ di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Bando per l'anno 2019 per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8/2003;
- ✓ che le informazioni rese con la presente domanda corrispondono al vero;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e delle conseguenze ivi previste per il mancato adempimento;
- ✓ di essere a conoscenza del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- ✓ di esonerare codesta Amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;
- ✓ di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), e dal Regolamento (UE) 2016/679 **PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ALLA PAGINA: <http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/>**

SEZIONE 4.3 IMPEGNI

Il richiedente si impegna:

- ✓ a trasmettere la dichiarazione attestante le altre sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo intervento;
- ✓ ad utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione Regionale;
- ✓ a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati forniti con la presente domanda;
- ✓ ad avviare l'iniziativa in data successiva alla presentazione della domanda ed entro i termini di presentazione della rendicontazione;
- ✓ a realizzare l'intervento conformemente a quanto descritto nella domanda;
- ✓ a rispettare i termini previsti dal presente Bando;
- ✓ a presentare la rendicontazione della spesa entro i termini previsti dal presente Bando;
- ✓ mantenere il vincolo di destinazione nei casi previsti dal presente Bando;
- ✓ consentire e agevolare eventuali ispezioni e controlli;
- ✓ a rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- ✓ a rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125 – 127 della legge 124/2017.

luogo e data

Timbro e firma leggibile

Allegato C

Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Bando 2019.

PROCURA PER LA COMPILAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO²
(ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____ codice
fiscale _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione/Società sportiva
_____ con sede legale in³ _____ e sede
operativa in⁴ _____, codice fiscale _____

Conferisce procura speciale
(artt. 1387 e seguenti del Codice Civile)

a (cognome e nome) _____,

codice fiscale _____

per la compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo e della documentazione parte integrante della domanda, a valere sul "Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Bando 2019.", approvato con delibera della Giunta regionale n. ___ del __/__/2019, per la realizzazione dell'intervento indicato nella domanda

Data e firma⁵

² Per la validità della procura, il legale rappresentante deve allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.

³ Indicare indirizzo completo: via, n. civico, comune, provincia.

⁴ Indicare la sede operativa qualora la sede legale non sia localizzata in Friuli Venezia Giulia.

⁵ Il documento deve essere convertito in formato pdf e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione/Società sportiva.